



Corporate Tax and Legal firm

Informativa n. 2/2014

Sommario

Premessa	2
Rinviato al 16 maggio 2014 il pagamento dei premi INAIL	2
Via libera alla “voluntary disclosure”	2
Slitta al 30 giugno l’obbligo di POS per i professionisti	3
Deducibilità IMU solo per immobili strumentali	3
Tornano i regimi agevolati per le società agricole	4
Stralcio fiscale dei crediti secondo l’OIC	4
Equitalia delimita i confini della definizione dei ruoli	5

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai chiarimenti forniti dagli operatori specializzati nell'ambito del Telefisco 2014.

* * *

Rinviato al 16 maggio 2014 il pagamento dei premi INAIL

Con un comunicato diffuso il 22 gennaio 2014, il Ministero del Lavoro, congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha reso noto che il pagamento dei premi e dei contributi INAIL in un'unica soluzione alla prima scadenza annuale, previsto in origine entro il prossimo 16 febbraio, è stato rinviato al 16 maggio 2014. Il motivo di tale slittamento è da riferirsi ad una misura contenuta nel comma 128 dell'art. 1 della L. 147/2013 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), con cui si prevede una progressiva riduzione dei premi INAIL per i prossimi tre anni. Tale disposizione - in vigore già dal 1° gennaio scorso - prevede l'attuazione di una riduzione complessiva dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il triennio 2014-2016. In particolare, trattasi di:

- un miliardo di Euro per l'anno 2014;
- 1.100 milioni di Euro per l'anno 2015;
- 1.200 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2016.

Secondo quanto affermato dai vertici dei due dicasteri, il differimento del pagamento comporterà un duplice beneficio per le imprese interessate.

Innanzitutto, queste potranno beneficiare di una piena ed effettiva riduzione del costo del lavoro nel corso di quest'anno, senza dunque dover ricorrere a successive operazioni di conguaglio.

In secondo luogo, oltre a poter godere di una migliore condizione finanziaria per il periodo del rinvio, le aziende interessate avranno a disposizione anche una maggiore liquidità, dal momento che, a fronte dei circa tre miliardi di Euro originariamente previsti con il pagamento dei premi entro febbraio, a maggio 2014 sono invece previsti versamenti per un valore complessivo di circa 2 miliardi di Euro, grazie alla riduzione dei premi calcolati dall'INAIL.

* * *

Via libera alla "voluntary disclosure"

Il Consiglio dei Ministri, con D.L. del 24 gennaio 2014, ha approvato una nuova procedura di collaborazione volontaria finalizzata alla regolarizzazione delle attività illecitamente detenute all'estero (c.d. "voluntary disclosure"). Tale procedura dovrebbe concretizzarsi attraverso un'autodenuncia, presentabile una volta sola, con la quale il contribuente potrà illustrare all'Amministrazione finanziaria la propria situazione patrimoniale e reddituale in relazione alle attività illecitamente detenute all'estero. Come sottolineato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, la *voluntary disclosure* rappresenta un procedimento di sanatoria diametralmente opposto rispetto a quella dello scudo fiscale o del condono: essa consiste, infatti, in un vero e

proprio accertamento delle attività estere a seguito del quale sarà necessario fornire agli Uffici i documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che sono serviti per costituirle, acquistarle o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l'accertamento.

Il cardine della procedura sarà quindi il dialogo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, che dovrà avvenire nella massima trasparenza. In base al decreto, chi partecipa alla regolarizzazione spontanea non sarà perseguibile per omessa o infedele dichiarazione, mentre per i comportamenti fraudolenti la pena potrebbe essere ridotta fino alla metà.

* * *

Slitta al 30 giugno l'obbligo di POS per i professionisti

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avranno tempo fino al 30 giugno 2014 per adeguarsi all'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito¹. L'obbligo dovrebbe applicarsi a tutti i pagamenti di importo superiore ad Euro 30 (trenta/00), disposti a favore dei soggetti rientranti nella definizione di "esercente" (beneficiario - impresa o professionista - di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici) per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di accettazione di pagamenti elettronici dovrebbe valere solo per le attività commerciali o professionali che abbiano un fatturato, nell'anno precedente a quello in corso del quale è effettuato il pagamento, superiore a Euro 200.000 (duecentomila/00).

* * *

Deducibilità IMU solo per immobili strumentali

L'art. 1, comma 715, della L. n. 147/2013 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") introduce la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo una quota (pari al 30% per il 2013 ed al 20% a partire dal 2014) dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Resta invece ferma l'indeducibilità assoluta dell'IMU ai fini IRAP.

I soggetti interessati sono le imprese (sia individuali sia collettive) e i lavoratori autonomi, anche se esercenti l'attività in forma associata.

Più delicata, invece, è la questione che attiene all'ambito oggettivo della novità in esame, poiché il comma 715 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 si riferisce espressamente ai soli fabbricati strumentali, per l'individuazione dei quali è quindi necessario far riferimento alle disposizioni del TUIR:

¹ Lo stabilisce uno degli emendamenti al DdL. di conversione (A.S. 1214) del DL 150/2013, cosiddetto "Milleproroghe".

- per le imprese individuali è opportuno segnalare che la strumentalità, oltre i requisiti descritti, richiede l'inclusione del bene nei registri contabili, ed in particolare nel libro inventari o nel libro dei cespiti ammortizzabili, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 65 del TUIR;
- per i lavoratori autonomi, la nozione di strumentalità si riferisce agli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, ricalcando in buona sostanza la nozione di immobile strumentale per destinazione descritta per le imprese.

* * *

Tornano i regimi agevolati per le società agricole

Per le società operanti in agricoltura non costituite in forma di s.p.a., dal 1° gennaio 2014 tornano ad essere efficaci i regimi agevolati di determinazione del reddito d'impresa che erano stati introdotti dai commi 1093 e 1094 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.

Le disposizioni contenute nei citati commi prevedono:

- per le società di persone, s.r.l. e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, la possibilità di optare per l'imposizione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32 del TUIR;
- per gli imprenditori agricoli, ovvero società di persone e S.r.l., costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette a manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Prevedendo che le norme contenute nei commi 1093 e 1094 della L. 296/2006 riacquistano efficacia dal 1° gennaio 2014, pertanto, può accadere che:

- le società agricole, che hanno iniziato la loro attività nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013, abbiano determinato il reddito in base al bilancio per il primo esercizio e potranno esercitare l'opzione per la determinazione del reddito agrario soltanto per il secondo esercizio (quello in corso al 1° gennaio 2014);
- le società agricole che si sono costituite anteriormente all'anno 2013 potranno continuare a determinare il reddito agrario senza discontinuità alcuna.

* * *

Stralcio fiscale dei crediti secondo l'OIC

La cancellazione dei crediti dal punto di vista civilistico presenta gli elementi certi e precisi per la deducibilità fiscale. È questa in estrema sintesi una delle novità introdotte della Legge di Stabilità per il 2014: alla presenza di eventi realizzativi del credito che ne determinano lo stralcio dal bilancio, è pertanto ora

deducibile la perdita su crediti, in quanto sono presenti gli elementi di certezza e precisione *ex lege*. L'Amministrazione finanziaria potrà però disconoscere la deducibilità di tali perdite su crediti qualora la perdita sia stata originata attraverso un'errata applicazione dei principi contabili. Ecco perché è fondamentale individuare correttamente le varie situazioni che richiedono la cancellazione del credito in bilancio in applicazione dei principi contabili. In linea generale, occorre estinguere il credito contabilmente in tutti i casi in cui viene meno il diritto al suo incasso. Le principali fattispecie sono le seguenti:

- la chiusura di una procedura fallimentare;
- la cessione pro soluto del credito;
- la rinuncia al suo incasso;
- la transazione e l'intervenuta prescrizione.

* * *

Equitalia delimita i confini della definizione dei ruoli

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto una nuova procedura di "rottamazione delle cartelle" attraverso la quale il debitore può saldare il debito dovuto al netto di interessi di mora e di ritardata iscrizione al ruolo, senza presentare preventivamente alcuna istanza.

La direttiva n. 37 di Equitalia ha chiarito l'ambito applicativo della sanatoria fornendo importanti istruzioni per la gestione della procedura.

Innanzitutto è stato confermato che rientrano nel "mini-condono" anche le somme derivanti da accertamenti esecutivi, a condizione che il credito sia stato affidato alla riscossione entro lo scorso 31 ottobre.

In aggiunta, per avvalersi dell'agevolazione sarà necessario provvedere ai versamenti dovuti entro il prossimo 28 febbraio, salvo eventuali proroghe.

La citata direttiva, infine, chiarisce che la locuzione "Uffici Statali" indurrebbe ad escludere i ruoli di INPS e INAIL, posto che in tale concetto rientrano solo i ruoli formati dai Ministeri.

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta
